

BILANCIO

Report di sostenibilità: esteso l'ambito di applicazione

di Claudia Bollini, Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

SOSTENIBILITÀ E RUOLO DEL COMMERCIALISTA

[Scopri di più >](#)

Il 16 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la **Direttiva n. 2022/2464** riguardante la **rendicontazione societaria di sostenibilità** (*Corporate Sustainability Reporting Directive* – “**CSRD**”), mediante la quale la Commissione ha integrato e modificato le disposizioni della [Direttiva 2013/34/UE](#), concernente l’obbligo di comunicazione di **informazioni di carattere non finanziario** per imprese di grandi dimensioni.

I nuovi obblighi previsti dalla CSRD si applicheranno progressivamente, sulla base dei **seguenti step**:

- per gli esercizi aventi inizio **dal 1° gennaio 2024** alle imprese già soggette alla Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, quindi le **grandi imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti** occupati durante l’esercizio;
- per gli esercizi aventi inizio **dal 1° gennaio 2025** a **tutte le altre grandi imprese** attualmente non soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;
- per gli esercizi aventi inizio **dal 1° gennaio 2026** alle **PMI quotate** (escluse le microimprese) e agli **enti creditizi piccoli e non complessi**. In considerazione delle minori dimensioni di tali società nonché delle limitate risorse a loro disposizione, le stesse hanno la possibilità di derogare agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per un **periodo transitorio di due anni**, indicando, nella relazione sulla gestione, le motivazioni di tale scelta;
- per gli esercizi aventi inizio **dal 1° gennaio 2028** alle **società non UE** che realizzano un **fatturato annuo superiore a 150 milioni** di euro **nell'Unione europea** e che hanno un’impresa figlia o una succursale nel territorio UE, che si qualifica come **grande impresa o PMI quidata** e/o presenta un **fatturato netto superiore a 40 milioni** di euro nell’esercizio precedente.

Si ricorda che la **soglia per definire “grande”** un’impresa è quella fissata dalla dall’articolo 3, paragrafo 4, della [Direttiva n. 34/2013](#), ovvero quando una società, alla data di chiusura del bilancio, **superi due dei seguenti tre criteri**:

- 20 milioni di euro di totale attivo;
- 40 milioni di euro di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti medi annui.

Sulla base dei predetti criteri, quindi, le imprese soggette all’obbligo di Reporting di sostenibilità, nell’Unione Europea, passeranno dalle 11.000 attuali a quasi 50.000, senza considerare l’ulteriore **effetto a catena** che ne deriverà, in considerazione delle necessità delle “grandi imprese” di raccogliere le informazioni rilevanti lungo tutta la loro filiera.

È comunque ammesso anche per le **PMI non quotate** di rendicontare, **su base volontaria**, le attività svolte in tema di sostenibilità.

È altresì previsto che le imprese **controllanti di un gruppo di grandi dimensioni** includano nella relazione sulla gestione consolidata le informazioni utili per la comprensione dell’impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità.

In merito alla **tipologia di informazioni** da fornire, la Direttiva è intervenuta con modifiche sostanziali, sostituendo in primo luogo il termine “*informazioni di carattere non finanziaria*” con l’espressione “**informazioni sulla sostenibilità**”, al fine accentuare il rilevante legame tra le politiche adottate in **ambito ambientale, sociale e di governance** e l’andamento **economico-finanziario** della società.

Più in generale, la CSRD introduce un nuovo **concetto di “doppia rilevanza”** (o “doppia materialità”), sulla base del quale le imprese dovranno fornire informazioni sia in merito all’**impatto delle attività** dell’impresa sulle **persone** e sull’**ambiente** (approccio *inside-out*), sia riguardo al modo in cui le questioni di sostenibilità incidono sull’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione (approccio *outside-in*).

Nel dettaglio, il **nuovo rendiconto** di sostenibilità, che ricordiamo sarà **parte integrante della relazione sulla gestione**, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- descrizione del **modello** e della **strategia aziendale** che indichi:
 - la gestione dei **rischi** e delle **opportunità** connessi alle questioni di sostenibilità;
 - i **piani dell’impresa**, inclusi le azioni attuative e i relativi piani finanziari e di investimento volti a garantire la compatibilità del modello e della strategia con la transizione verso un’economia sostenibile;
 - le modalità con cui il modello e la strategia tengono conto degli **interessi degli stakeholders** rilevanti;
 - le **modalità di attuazione** della strategia, nell’ambito della sostenibilità;

- descrizione degli **obiettivi ESG** individuati dall'impresa e dei progressi nel loro raggiungimento;
- descrizione del **ruolo degli organi** di amministrazione, gestione e controllo in relazione alle questioni ESG e informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità;
- descrizione delle **politiche di sostenibilità** dell'impresa;
- descrizione delle **procedure di due diligence** di sostenibilità;
- descrizione dei **principali impatti negativi**, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore e delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, nonché per prevenire e mitigare gli effetti;
- descrizione dei **principali rischi** connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione adottate;
- **indicatori** e KPI per tutte le precedenti informazioni.

Per le **PMI** saranno introdotti degli **standard di rendicontazione specifici** per le loro esigenze e caratteristiche.

La CSRD, nell'evidenziare la necessità di adottare un quadro coordinato di riferimento per la rendicontazione, ha attribuito all'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*) il mandato per la definizione dei **nuovi principi di rendicontazione**.

Gli ESRS (*European Sustainability Reporting Standards*) dovranno indicare le **linee guida** per la predisposizione del Report di sostenibilità.

Ad oggi, l'EFRAG ha già trasmesso la **prima serie di bozze** di Standards alla Commissione Europea, la quale, al termine del processo di consultazione, procederà con la loro adozione in versione definitiva, come atti delegati, **entro il 30 giugno 2023**.

Da ultimo, tra le novità, si segnala che, al fine di poter assicurare la credibilità delle informazioni fornite, la CSRD ha previsto l'introduzione dell'**obbligo di attestazione della rendicontazione** di sostenibilità da parte del **revisore legale** o della società di revisione contabile, che dovrà fornire il proprio parere circa la conformità del Report di sostenibilità alle prescrizioni della Direttiva.